

COMUNE DI  
CELLE LIGURE

PROVINCIA  
DI SAVONA

Via S. Boagno 11  
17015 - CELLE LIGURE  
Tel. 019/99801  
Fax 019/993599  
info@comune.celle.sv.it  
www.comune.celle.sv.it

COPIA



## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 14 del 19 aprile 2012

**Oggetto: Regolamento per la gestione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.P.) - Approvazione**

L'anno duemiladodici, addì diciannove del mese di aprile, alle ore 21,00 presso la Sala Consiliare.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **STRAORDINARIA**, ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

N.	CONSIGLIERI		PRESENTE	ASSENTE
1	ZUNINO	RENATO	SI	
2	CHIERRONI	LUIGI	SI	
3	BARLO	STEFANO	SI	
4	ZUNINO	REMO	SI	
5	RUGGIERO	FRANCESCA	SI	
6	ROMANO	CARLO	SI	
7	MORDEGLIA	CATERINA		SI
8	GUASTAVINO	PAOLO	SI	
9	REBAGLIATI	GLORIA		SI
10	VALLERGA	PIETRO	SI	
11	PESCIO	NICOLO'	SI	
12	CONTINI	ALFONSO	SI	
13	BERTOLDI	LUIGI	SI	
14	MEZZANO	LUISA	SI	
15	VENTURINO	CARLA	SI	
16	D'ANNA	PAOLO	SI	
17	MINUTO	LUCA		SI
TOTALE			14	03

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Enrichetta Boschi, la quale ha già fatto l'appello nominale con le risultanze di cui sopra.

Il Sig. Renato Zunino, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

# COMUNE DI CELLE LIGURE

Provincia di Savona

**OGGETTO: Regolamento per la gestione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.P.) – Approvazione.**

L'Assessore ai Tributi, Sig. Stefano Barlo, svolge la seguente relazione: " Il Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 istituisce, con decorrenza 1° gennaio 2014, l'Imposta Municipale Propria, chiamata comunemente I.M.U.P. Il tributo è basato sul possesso di immobili e la sua gestione è stata affidata al Comune sebbene il 50% dell'aliquota base, che grava su tutte le tipologie di immobili diverse dall'abitazione principale, spetti allo Stato.

Successivamente, a causa della grave crisi finanziaria in atto, il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, ha modificato il regime dell' IMUP operando in particolare:

- Sull' anticipo dell'entrata in vigore del tributo al 1° gennaio 2012, e non più al 2014;
- Estendendo la base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale (quindi anche prima casa, come era per l'ICI);
- Determinando le aliquote base e modificando i moltiplicatori delle rendite.

La normativa ha disciplinato le linee essenziali del tributo, rimandando per ogni altro aspetto alle modalità di applicazione della precedente Imposta Comunale;

Nelle linee guida dettate per l'applicazione operativa del nuovo tributo, è stato fatto salvo il potere regolamentare del Comune; pertanto adottiamo il Regolamento comunale che disciplina il nuovo tributo, al fine di poterne garantire l'applicazione con decorrenza 1° gennaio 2012.

Purtroppo, sono ancora in corso modifiche legislative che di fatto modificheranno alcune caratteristiche dell'IMUP, quali le modalità di versamento della prima rata di acconto. La necessità di dare le prime indicazioni di massima ai contribuenti ed ai consulenti fiscali, nonché la necessità di predisporre e approvare le tariffe e il Bilancio, ci costringono a portare comunque all'approvazione del Consiglio questo Regolamento. Ad oggi il Comune è costretto ad operare in dodicesimi di spesa come previsto in vigenza di esercizio provvisorio, con tutte le difficoltà del caso;(questo per le spese correnti; per gli investimenti addirittura non è possibile spendere.

Siamo coscienti che occorrerà adeguare l'articolato dello stesso non appena saranno approvate dal Parlamento le modifiche. Sintetizzerò ora le più significative casistiche di dettaglio che si è ritenuto di voler definire nell'ottica della poca discrezionalità prevista dalla norma, molte delle quali già presenti nel precedente regolamento dell'I.C.I.. Cito degli articoli sui quali abbiamo avuto un minimo di discrezionalità perché gli altri sono praticamente blindati dal Decreto che abbiamo recepito. L'art. 3 ci è parso importante:

- dettare la definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo, in ragione dell'incertezza che tali termini in passato hanno generato nei contribuenti, perché per l'ICI c'erano stati dei problemi di interpretazione.;

- chiarire che è assimilazione all'abitazione principale quella posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, non risulta assegnatario della casa coniugale.

Si è inoltre stabilito che l'assimilazione all'abitazione principale sia anche possibile per quella posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o diversamente abili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero , a condizione che la stessa non risulti locata ( abbiamo qui l'esempio della casa di riposo, lampante).

Si è stabilito altresì che qualora, con l'adozione dello strumento urbanistico generale, si attribuisca ad un terreno la natura di area edificabile, vi sia l'obbligo da parte del Comune di comunicarlo al contribuente.

E' stato inoltre previsto di considerare non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale. Si escluderanno dall'imposta i terreni diversi dalle aree edificabili sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale, intendendo per tali i piccoli orti e gli appezzamenti coltivati a livello hobbistico. Si escluderà così di fatto la maggioranza dei terreni presenti sul territorio non utilizzati in forma imprenditoriale.

Ai fini della riduzione dell'insorgenza del contenzioso tributario in materia di aree edificabili, la Giunta Comunale potrà determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento dei terreni edificabili.

All'art. 7 si stabilisce che:

- Siano esenti gli immobili per i quali il Comune di Celle Ligure è soggetto passivo ancorché non destinati esclusivamente a compiti istituzionali (pensiamo all'Alborada che è comunale ma non è sede del Comune)

Si prevede inoltre che gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento ed utilizzati in proprio da parte di Enti non commerciali siano esenti solo se utilizzati in proprio ( ad esempio la Casa di riposo e l'Asilo non pagano per la propria sede istituzionale);

L'art. 8 stabilisce che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si applichi anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

L'articolo 9 prescrive che i termini di versamento possano essere sospesi o differiti, con deliberazione di Giunta Comunale, per gli interessati da gravi calamità naturali o per singoli contribuenti che versino in condizioni di disagio economico particolarmente gravi, individuate nella medesima deliberazione.

I versamenti di imposta per importi inferiori a € 15,00 non sono dovuti.

L'articolo 13 stabilisce che l'attività di accertamento possa essere effettuata anche secondo criteri selettivi, stabiliti annualmente dalla Giunta, sentito il Funzionario responsabile, sulla base della capacità operativa dell'ufficio.

L'articolo 16 prevede che il Comune provveda a rimborsare l'imposta pagata per le aree che, successivamente ai versamenti effettuati, siano divenute inedificabili in forza di atti legislativi o amministrativi (questo anche in previsione dell'approvazione del Piano regolatore prossimo);

All'art. 20, come in precedenza previsto per l'I.C.I. si stabilisce che:

- Per analogia con quanto previsto dalle norme statali per gli addetti alle verifiche fiscali sui tributi erariali, nonché per garantire impulso alla lotta all'evasione, una percentuale del gettito dell'imposta recuperata sia destinata al personale comunale addetto alle attività tributarie a titolo di compensi incentivanti (questo era già previsto dall'ICI).

Il restante articolato del regolamento, di massima ribadisce quanto stabilito dalla norma, ma si è ritenuto opportuno riportarlo per dare organicità al tutto anche in considerazione della complessità della materia trattata.

Il regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2012 (non più nel 2014) e sarà trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dalla legge, per eventuali osservazioni.

Noi lo approviamo consci che potrà essere modificato a breve però la ... ci impone di approvarlo perché lavorando per dodicesimi di spesa non si riesce praticamente a gestire un Comune. Quindi ritorneremo molto presto in Consiglio Comunale per fare delle modifiche a questo, però ne siamo assolutamente coscienti.

**Sindaco:** Se le modifiche ci saranno, perché tutti i giorni ne dicono una diversa dal giorno precedente e perciò non si capisce bene cosa succederà. Devo dire che è un regolamento fortemente tecnico, gli spazi dati agli Enti Locali dal Decreto cosiddetto "Salva Italia" sono poco meno che nulli, nel senso che non possiamo decidere in modo cogente su tutta una serie di settori, come si poteva fare per l'ICI. Per l'ICI c'era una regolamentazione dove si poteva anche ragionare dal punto di vista reddituale ed alcune questioni qui non esistono queste situazioni, sono situazioni molto chiuse, molto rigide. Devo ringraziare il rag. Alipede, che è seduto in prima fila, per il lavoro svolto, di mettere insieme questo regolamento. Eventualmente, poi, se ci fossero delle spiegazioni molto tecniche, lasciamo a lui la spiegazione perché ha in testa la legge cosa dice, perché noi non possiamo scrivere ... E' un regolamento un po' ridicolo nel senso che ci dicono di fare un regolamento ed in gran parte ci tocca scrivere quello che c'è nella normativa, perché non si può scrivere in modo diverso. I campi di autonomia sono rimasti solo sulle tariffe, che le vedremo nel prossimo Consiglio Comunale, che è più due o meno due sulla prima casa e più tre o meno tre sulla seconda casa e la possibilità di abbassare al 50% la situazione per quanto riguarda i fabbricati cosiddetti ex rurali e le aziende agricole a titolo principale. Perciò qui ragioniamo su un regolamento molto tecnico e molto conforme e che non possiamo fare diversamente dalla

normativa .Devo dire, lo diremo poi in sede del Consiglio del Bilancio, c'è una grande amarezza per noi amministratori, Bertoldi ha detto che qui ci sono tutti partiti, io sono un Amministratore che presiede e guida una lista civica, che ritengo di programma, che è al di fuori delle tessere che uno può avere in tasca o meno, da questo punto di vista e perciò non è una lista connotata, da quel punto di vista lì, ma oggettivamente io condivido la posizione di oggi dell'ANCI che chiamerà a raccolta tutti gli Amministratori italiani il 24 di maggio a Venezia ed io, che sono piuttosto anziano e che certi viaggi mi fanno fatica, il 24 andrò a Venezia con la fascia a rappresentare il disagio enorme degli Enti Locali. Gli Enti Locali mai come in questo momento sono stati vessati da decisioni che non sono nostre e che oltretutto vanno al di là, vanno contro, l'impostazione federalista vera perché noi diventiamo, tra l'altro, imponiamo e ragioniamo di tassazioni di cui una parte non viene nemmeno all'interno dei bilanci comunali. Metà dell'IMUP sulla seconda casa va allo Stato. Allora, a questo punto, ha ragione l'ANCI che dice prendetevi tutta l'IRPEF e lasciateci tutta l'IMUP .. però lasciateci ragionare, ognuno per le proprie situazioni, su come impostare questa imposta municipale propria. Lì ci sono delle cose che sono blindate ..... (fine lato cassetta) ..... bisogna avere il coraggio di andare e di dire che è ora di finirla, che gli Enti Locali non possono investire, che gli Enti Locali non possono decidere nemmeno la loro vita ... un'imposta municipale propria dove nulla ci viene lasciato, in gran parte, da decidere e perciò impropria, non propria, da questo punto di vista. Questo è un regolamento tecnico che ci permette la prossima settimana di approvare il bilancio, e poi lo dico, noi abbiamo lanciato il cuore oltre l'ostacolo, lo modificheremo quando ci sarà una legge che dice che deve essere modificato, faremo delle variazioni di bilancio, secondo quello che ci dicono, dopo aver approvato il bilancio. Noi riteniamo, nella nostra autonomia, di andare avanti, perché tenere un Ente Locale, ad aprile, senza bilancio è una porcheria terribile e che a me, da quando faccio il Sindaco, non era mai successa ed è veramente fuori da ogni logica, perché significa quei pochi investimenti non poterli fare, anche quei pochi che possiamo pagare con il atto di stabilità, ed anche alcuni interventi di spesa corrente rischiare di non fare più i servizi perché in dodicesimi ad un certo punto non si fanno più i servizi. Lo dico un po' a cuore aperto perché sono veramente molto arrabbiato su queste vicende qui. Prego.

Consigliere **Bertoldi**: Ho visto il Rag. Alipede sinceramente afflitto dall'impossibilità di intervenire su questo obbrobrio, ma nonostante la deliberazione conterrà l'annotazione su questa afflizione, noi ci dovremo tenere questo obbrobrio. Obbrobrio perché non tiene assolutamente nel minimo conto i principi che regolano l'imposizione fiscale. Non mi dilungo ma ci tengo a fare presente che mi sono giunte da parte di cittadini segnalazioni a riguardo di situazioni che appaiono paradossali, assurde. Un signore ricoverato ... cancello, ospite della casa di riposo, che è usufruttuario di due unità immobiliari abitate dai figli, i quali sono proprietari di queste unità immobiliari per eredità. Non essendo considerato il comodato d'uso gratuito quei due appartamenti, usufrutto del signore ospite e di proprietà degli occupanti, sono considerati seconda casa e pagheranno l'aliquota di seconda casa, esempio di quello che viene fuori da questo obbrobrio.

**Sindaco**: Condivido, ma dobbiamo chiudere il bilancio, purtroppo bisogna approvare gli obbrobri anche. Almeno la Maggioranza ha questa responsabilità, la Minoranza può votare contro, noi non possiamo votare contro. Altri interventi? Dichiarazioni di voto?

Consigliere **D'Anna**: Solo una precisazione: io credo che, nel corpo della delibera, l'ultima voce "visto" sia leggermente da modificare perché dice: visto il parere espresso in data .. dalla Commissione Intersettoriale; la Commissione Intersettoriale non esprime pareri, discute ...

**Sindaco**: visto il verbale

Consigliere **D'Anna**: visto il verbale, non so se il Presidente della Commissione è d'accordo ma ... Non ho altro da aggiungere perché è stato detto tutto e di più anche se io, ahimè, rappresento o rappresentavo una lista di partito ma .... Non mi nascondo, anche se non lo condivido, ma lo ero, e sono rappresentante di quella lista.

**Sindaco:** Bene, possiamo passare alla votazione. Chi approva il Regolamento IMUP alzi la mano, chi si astiene? Chi è contrario? Chiedo l'immediata esecutività perché dobbiamo fare il Bilancio. Chi approva? Chi si astiene? Chi è contrario?

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ad oggetto:

### **Regolamento per la gestione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.P.) – Approvazione.**

Udita la relazione svolta dall'Assessore Stefano Barlo e la discussione che ne è seguita;

Dato atto che la proposta in argomento è stata esaminata dalla Commissione Intersectoriale di cui all'art. 29 del vigente Statuto Comunale, nella propria sessione del 12 aprile 2012, come risulta dall'allegato verbale;

Preso atto che sono stati resi, all'interno della proposta deliberativa, i pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che nel corso della discussione Consiliare è stato proposto dal Consigliere Paolo D'Anna ed approvato da tutto il Consiglio Comunale di apportare una modifica al testo della proposta di deliberazione sostituendo le parole "visto il parere espresso in data 12/04/2012 da parte della Commissione Consiliare Intersectoriale....." con le parole "DATO atto che la proposta in argomento è stata esaminata dalla Commissione Intersectoriale di cui all'art. 29 del vigente Statuto Comunale, nella propria sessione del 12 aprile 2012, come risulta dall'allegato verbale".

Ritenuto di poter provvedere alla sua conforme adozione;

Visto l'art. 48 del succitato Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

A seguito votazione, espressa per alzata di mano che ha ottenuto il seguente esito:

Presenti	n. 14
Voti favorevoli	n. 11
Astenuti	n. 02 (Consiglieri Mezzano e Venturino)
Contrari	n. 01 (Consigliere Bertoldi)

## DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato "*Regolamento per la gestione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.P.)*", applicata in via sperimentale ai sensi dell'art. 13, D.L. n. 201/2011, il quale si compone di n. 21 articoli;
- 2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012;

- 3) di dare altresì atto che il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, sarà trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

Successivamente, stante l'urgenza, con separata votazione che ha dato n. 11 voti favorevoli, n. 2 astenuti (Consiglieri Mezzano e Venturino) e n. 1 contrario (Consigliere Bertoldi), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

# COMUNE DI CELLE LIGURE

Provincia di Savona

**OGGETTO: Regolamento per la gestione dell'Imposta Municipale Propria (I.MU.P.)-  
Approvazione**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che hanno istituito, con decorrenza 1° gennaio 2014, l'Imposta Municipale Propria (I.MU.P.), basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne le linee essenziali e rimandando per ogni altro aspetto alle modalità di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

VISTO l'art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il quale ha modificato il regime dell'I.MU.P. operando in particolare sui seguenti punti:

- Anticipo dell'entrata in vigore del tributo al 1° gennaio 2012;
- Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale;
- Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite;

CONSIDERATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie, prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall'art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO atto che ai sensi del comma 14 lettera a) del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214 sono venuti meno i vincoli all'aumento delle aliquote e tariffe dei tributi comunali;

RITENUTO di dover quindi approvare un Regolamento comunale che disciplini il nuovo tributo, al fine di poterne garantire l'applicazione con decorrenza 1° gennaio 2012, negli ambiti rimessi alla potestà regolamentare del Comune, tra i quali il sistema sanzionatorio e il regime delle detrazioni;

VISTO l'art. 13 comma 15 del citato D.L. n. 201, che stabilisce l'obbligo dall'anno 2012 di inviare al Ministero Economia e Finanze tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, individuandone tempistiche e modalità;

VISTO il Decreto Legge n. 216/2011 convertito in legge 24/02/2012 n. 14 con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è stato differito al 30 giugno 2012;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO atto che la proposta in argomento è stata esaminata dalla Commissione Intersettoriale di cui all'art. 29 del vigente Statuto Comunale, nella propria sessione del 12 aprile 2012, come risulta dall'allegato verbale;

#### **DELIBERA**

- 1) di approvare l'allegato "*Regolamento per la gestione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.P.)*", applicata in via sperimentale ai sensi dell'art. 13, D.L. n. 201/2011, il quale si compone di n. 21 articoli;
- 2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012;
- 3) di dare altresì atto che il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, sarà trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.
- 4) stante l'urgenza, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;



PARERI FORMULATI AI SENSI ART. 49 - C. 1 - - D. Lgs. 267/2000

PROPOSTA DI DELIBERA - PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA  
REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Celle Ligure \_\_\_\_\_

Visto:

Il Responsabile Servizio  
Tributi - Attività Prod.-Personale  
Eugenio Alipede

Il Funzionario Responsabile IMUP  
Marisa Corso

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



***Comune di Celle Ligure***  
***Provincia di Savona***

**Regolamento per la disciplina  
dell'Imposta Municipale Propria**

Approvato con  
delibera del  
Consiglio Comunale  
n. \_\_\_ del \_\_. \_\_.2012

## **Indice**

- Articolo 1 - Oggetto del regolamento**
- Articolo 2 - Presupposto d'imposta**
- Articolo 3 - Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo**
- Articolo 4 - Soggetti passivi**
- Articolo 5 - Base imponibile**
- Articolo 6 - Determinazione delle aliquote**
- Articolo 7 - Esenzioni**
- Articolo 8 - Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le sue pertinenze e per gli immobili assimilati**
- Articolo 9 - Periodicità e versamenti**
- Articolo 10 - Riserva di gettito a favore dello Stato**
- Articolo 11 - Dichiarazioni**
- Articolo 12 - Comunicazioni**
- Articolo 13 - Accertamenti**
- Articolo 14 - Sanzioni ed interessi**
- Articolo 15 - Riscossione coattiva**
- Articolo 16 - Rimborsi**
- Articolo 17 - Importi minimi**
- Articolo 18 - Funzionario responsabile**
- Articolo 19 - Contenzioso tributario**
- Articolo 20 - Potenziamento dell'azione tributaria**
- Articolo 21 - Disposizioni finali**

## **Articolo 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria sugli immobili ubicati nel territorio del Comune di Celle Ligure nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.

## **Articolo 2**

### **Presupposto d'imposta**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

2. Per possesso si intende, ai sensi dell'articolo 1140 del codice civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi. Non rileva la disponibilità del bene.

## **Articolo 3**

### **Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo**

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano. Sono esclusi dall'imposta gli immobili che non sono considerati fabbricati secondo la vigente legislazione in materia di catasto.

2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.

3. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data a partire dalla quale è comunque utilizzato.

4. Tra i fabbricati sono ricompresi anche quelli destinati ad abitazione rurale, a fabbricato strumentale all'esercizio dell'attività agricola, ad abitazione principale ed a sue pertinenze.

5. Per fabbricato strumentale all'esercizio dell'attività agricola si intende la costruzione necessaria allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile ed, in particolare, destinata:

- a) alla protezione delle piante;

- b) *alla conservazione dei prodotti agricoli;*
- c) *alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;*
- d) *all'allevamento e al ricovero degli animali;*
- e) *all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;*
- f) *ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;*
- g) *ad uso di ufficio dell'azienda agricola;*
- h) *alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;*

6. *Le porzioni di immobili di cui al comma 5, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.*

7. *Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.*

8. *E' assimilata all'abitazione principale quella posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. L'assimilazione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale.*

9. *E', altresì, assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o diversamente abili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.*

10. *Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purché esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.*

11. Per area fabbricabile si intende quella effettivamente utilizzata a scopo edificatorio ovvero utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

12. Quando, con l'adozione dello strumento urbanistico generale, si attribuisce ad un terreno la natura di area edificabile, vi è l'obbligo di comunicarla al contribuente con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza. Il predetto obbligo è attuato entro la scadenza prevista per il primo versamento dell'imposta successivo all'adozione del piano urbanistico comunale o di sua variante.

13. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali. Per coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo professionale si intendono le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e sue modifiche e integrazioni, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo. L'agevolazione, di natura oggettiva, si riconosce a tutti i contitolari purché almeno uno di essi abbia i predetti requisiti soggettivi e conduca l'intero terreno; non è, invece, riconosciuta ai soggetti diversi dalle persone fisiche. L'agevolazione non si riconosce ai soggetti in pensione ovvero che non possono essere iscritti nei predetti elenchi per mancanza dei requisiti ivi disposti.

14. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area è fabbricabile secondo i criteri descritti nei commi precedenti.

15. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

16. Non sono considerati agricoli i terreni, diversi dalle aree edificabili, non coltivati ovvero utilizzati per attività diverse da quelle agricole.

17. Sono, altresì, esclusi dall'imposta i terreni, diversi dalle aree edificabili, sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale.

#### **Articolo 4**

##### **Soggetti passivi**

1. Soggetto passivo dell'imposta è il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli immobili di cui all'articolo 3.

2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

## **Articolo 5**

### **Base imponibile**

1. La base imponibile dell'imposta è rappresentata dal valore degli immobili di cui all'articolo 3.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

<i>Classificazione</i>	<i>Coefficiente</i>
<i>Gruppo catastale A con esclusione della categoria catastale A/10</i>	160
<i>Categoria catastale A/10</i>	80
<i>Gruppo catastale B</i>	140
<i>Categoria catastale C/1</i>	55
<i>Categorie catastali C/2, C/6 e C/7</i>	160
<i>Categorie catastali C/3, C/4 e C/5</i>	140
<i>Gruppo catastale D con esclusione della categoria catastale D/5</i>	60 per l'anno d'imposta 2012 65 a decorrere dall'anno d'imposta 2013
<i>Categoria catastale D/5</i>	80

3. Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, di cui all'art. 13, comma 14ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale ovvero di accatastamento d'ufficio, l'imposta è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto con la rivalutazione e l'applicazione dei coefficienti di cui al precedente comma 2. A seguito della proposizione della rendita catastale ovvero della attribuzione d'ufficio, dovrà essere effettuato il conguaglio.

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita ovvero fino a che la richiesta di

attribuzione della rendita non viene formulata, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti determinati annualmente con apposito decreto ministeriale. In caso di locazione finanziaria il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

7. Ai fini della riduzione dell'insorgenza del contenzioso tributario in materia di aree edificabili, la Giunta comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento dei terreni edificabili. Non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello determinato con la deliberazione prevista al periodo precedente, in caso contrario, in sede di accertamento, la base imponibile può essere calcolata anche in misura superiore ai valori riportati in delibera.

8. Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.



## **Articolo 6**

### **Determinazione delle aliquote**

1. *Le aliquote base per le varie tipologie di immobili sono stabilite dalla legge.*
2. *Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, può modificare, in aumento ovvero in diminuzione, le aliquote nei casi e nei limiti previsti a legislazione vigente. La deliberazione, anche se adottata successivamente all'inizio dell'anno di imposta di riferimento ma entro il predetto termine, esplica effetti dal 1° gennaio dell'anno di adozione.*
3. *La deliberazione di cui al comma 2 deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura conoscitiva e non costitutiva, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*
4. *In caso di mancato esercizio del potere di cui al comma 2, nei termini ivi indicati, si intendono prorogate le aliquote deliberate per l'annualità d'imposta precedente a quella di riferimento ovvero, per l'anno d'imposta 2012, si applicano le aliquote stabilite dalla legge.*

## **Articolo 7**

### **Esenzioni**

1. *Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. La predetta esenzione si applica, altresì, agli immobili per i quali il Comune di Celle Ligure è soggetto passivo ancorché non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.*
2. *Sono, altresì, esenti:*
  - I. *i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;*
  - II. *i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;*

- III. *i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;*
- IV. *i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;*
- V. *i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;*
- VI. *i fabbricati posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento ed utilizzati in proprio dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, a carattere non commerciale, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera, a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. L'esenzione si applica con le medesime modalità e limitazioni ai fabbricati posseduti ed utilizzati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).*

3. *Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le condizioni ivi prescritte.*

#### **Articolo 8**

##### **Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le sue pertinenze e per gli immobili assimilati**

1. *Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.*

2. *L'importo della detrazione di cui al comma 1 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso non può essere stabilita una aliquota superiore a quella di base per le unità immobiliari tenute a disposizione.*

3. La detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

4. La detrazione si applica, altresì, alle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali di cui all'articolo 3. Ai fini dell'applicazione dell'assimilazione prevista al comma 8 del predetto articolo 3, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in caso di contitolarità la detrazione è calcolata in proporzione della quota posseduta, in luogo della quota di destinazione ad abitazione principale, per tutti i contitolari e non soltanto per il coniuge che non risulti assegnatario.

5. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliari adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione della detrazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, il requisito anagrafico si intende non posseduto a partire dal giorno successivo al compimento del ventiseiesimo compleanno.

## **Articolo 9**

### **Periodicità e versamenti**

1. L'imposta è dovuta, da ciascun contribuente in ragione della propria quota di possesso, applicando alla base imponibile, come determinata all'articolo 5, le aliquote stabilite con le modalità di cui all'articolo 6.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché il soggetto che esegue il pagamento versi la somma delle imposte che avrebbero dovuto pagare i singoli contitolari per conto dei quali il versamento è effettuato.

3. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. In ogni caso l'imposta è dovuta dal soggetto che ha posseduto l'immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento.

3. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione.

4. L'imposta annua deve essere versata per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento dell'imposta

annuale complessivamente dovuta può, comunque, essere effettuato in una unica soluzione entro il 16 giugno dello stesso anno.

5. I termini di versamento possono essere sospesi o differiti, con deliberazione di Giunta comunale, per tutti i soggetti passivi ovvero per categorie di essi interessati da gravi calamità naturali ovvero per singoli contribuenti che versano in condizioni di disagio economico particolarmente gravi, individuate nella medesima deliberazione.

6. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore fallimentare o il commissario liquidatore, entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, devono eseguire il versamento delle imposte dovute per gli stessi immobili per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale.

8. Il versamento dell'imposta, in deroga a quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24 secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

9. Il versamento dell'importo dovuto in autoliquidazione ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

10. Il Comune stabilisce in € 15,00 l'importo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti.

## **Articolo 10**

### **Riserva di gettito a favore dello Stato**

1. E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base nelle misura dello 0,76 per cento.

2. La quota di imposta risultante dal comma 1 è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

3. Le detrazioni previste dall'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al presente articolo.

4. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria.

5. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

## **Articolo 11**

### **Dichiarazioni**

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

2. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.

3. La dichiarazione non è dovuta con riferimento agli immobili inclusi nella dichiarazione di successione. Resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione se il soggetto passivo intende avvalersi di una agevolazione che non si evince dalla dichiarazione di successione.

4. La dichiarazione non è dovuta con riferimento agli immobili inclusi negli atti per i quali si applica il Modello Unico Informatico (M.U.I.). Resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione se gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta non sono rinvenibili nel modello unico informatico ovvero se il soggetto passivo intende avvalersi di una agevolazione che non si evince dal predetto modello.

## **Articolo 12**

### **Comunicazioni**

1. Ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale disposta dai commi 8 e 9 dell'articolo 3 del presente regolamento, il soggetto passivo deve comunicare al Comune il possesso dei relativi requisiti, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune, allegando l'eventuale documentazione non in possesso del Comune e non rinvenibile d'ufficio. La comunicazione deve essere effettuata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta di riferimento.

2. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione disposta dal comma 13 dell'articolo 3 del presente regolamento, il soggetto passivo deve comunicare, entro il 30 giugno dell'anno d'imposta di riferimento, all'Ufficio Tributi di volersi avvalere dell'agevolazione. Alla comunicazione deve essere allegata una autocertificazione, redatta sul modello predisposto dallo stesso Ufficio, con la quale si attestano le condizioni riportate al predetto comma.

3. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione prevista dall'articolo 9, comma 2, del presente regolamento, il soggetto passivo che esegue il versamento anche per conto dei contitolari deve comunicare al Comune, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta di riferimento, i dati anagrafici dei contitolari per i quali ha effettuato il pagamento.

## **Articolo 13**

### **Accertamenti**

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del

procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti.

4. L'attività di accertamento può essere effettuata anche secondo criteri selettivi, stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale, sentito il Funzionario responsabile della gestione del tributo, sulla base della capacità operativa dell'ufficio preposto.

5. La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo, curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con tutte le altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

#### **Articolo 14**

##### **Sanzioni ed interessi**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.

2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

3. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'imposta non tempestivamente versata. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.

4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 ad euro 516,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti

e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

5. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

## **Articolo 15**

### **Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate ai sensi degli articoli 13 e 14, se non versate entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, sono riscosse, salvo che non sia stato emesso un provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.

2. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto impositivo è divenuto definitivo.

## **Articolo 16**

### **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Il comune provvede, su istanza degli interessati, a rimborsare l'imposta pagata per le aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili in forza di atti legislativi o amministrativi, anche a contenuto generale, divenuti definitivi. Il diritto al rimborso è sottoposto alle seguenti condizioni:



a) che non siano state rilasciate concessioni o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi edificatori di qualunque natura sulle aree interessate;

b) che non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale ed attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate.

La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate. Il rimborso compete per un periodo non eccedente i cinque anni

### **Articolo 17**

#### **Importi minimi**

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento e non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 15,00.

2. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.

3. La disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetute violazioni degli obblighi di versamento.

### **Articolo 18**

#### **Funzionario responsabile**

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.

### **Articolo 19**

#### **Contenzioso tributario**

1. Per il contenzioso in materia di imposta municipale propria si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

### **Articolo 20**

#### **Potenziamento dell'azione tributaria**

1. In relazione a quanto consentito dall'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall'articolo 59, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 15 dicembre

1997, n. 446, una percentuale del gettito dell'imposta è destinata al personale addetto alle attività tributarie a titolo di compensi incentivanti..

2. A tal fine sono determinate le seguenti quote:

- a) una quota stabilita dalla Giunta Comunale compatibilmente alle esigenze di bilancio in sede di finanziamento dei progetti obiettivo annuali collegati al P.E.G.;
- b) una quota pari al 10%, dei maggiori proventi accertati dall'ufficio e riscossi per l'imposta municipale propria;
- c) una quota pari al 10% delle somme liquidate a favore dell'Ente come spese di giudizio nel caso di esito positivo delle vertenze fiscali nelle quali sia stato assistito da propri funzionari


3. Il pagamento al personale dei compensi incentivanti è effettuato annualmente in occasione della erogazione del fondo di produttività sulla base di una proposta avanzata dal responsabile del servizio secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale. Gli importi da erogare verranno individuati sulla base delle somme accertate a bilancio. Gli incentivi già erogati relativi ad eventuali successive modifiche in negativo delle somme riscosse vengono conguagliati sugli importi spettanti per gli anni successivi.

## **Articolo 21**

### **Disposizioni finali**

1. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.



**COMUNE DI  
CELLE LIGURE**

**PROVINCIA DI  
SAVONA**

VIA S. BOAGNO 11  
17015 - CELLE LIGURE

Tel. 019/99801  
Fax 019/993599  
info@comune.celle.sv.it  
www.comune.celle.sv.it



*L'anno duemiladodici, il giorno dodici del mese di aprile, alle ore 18,30 presso la sala Assessori, si è riunita, regolarmente convocata, la Commissione Intersettoriale di cui all'art. 29 del vigente Statuto Comunale, così come nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30/07/2009 ed integrata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 18/03/2010.*

*Sono presenti i Consiglieri, Luigi Bertoldi – Presidente, Carlo Romano, Pietro Vallerga e Paolo D'Anna su delega del Consigliere Luca Minuto. Partecipano il Sindaco, Sig. Renato Zunino, l'Assessore Stefano Barlo, il Consigliere Francesca Ruggiero ed il Rag. Eugenio Alipede.*

*La Commissione risulta regolarmente costituita ai sensi del comma 5 dell'art. 29 dello Statuto Comunale.*

### **1. Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria**

*Il Presidente della Commissione, Consigliere Luigi Bertoldi, apre la discussione sulla pratica all'ordine del giorno. Il Rag. Eugenio Alipede illustra i concetti generali della nuova imposta. Ricorda che sono in corso, da parte del governo, ulteriori modifiche ma che, nonostante ciò, ai fini della chiusura del Bilancio, si è pensato in ogni caso di adottare il regolamento. Se del caso si dovrà poi tornare in Consiglio Comunale per eventuali modifiche.*

*Il Sindaco riferisce che il Regolamento è stato fatto sulla base della normativa prevista dal Decreto salva Italia. L'adozione del regolamento è necessaria ai fini dell'approvazione del Bilancio; non si può aspettare. Si è perciò convenuto di andare alla predisposizione del regolamento in base alle norme attualmente vigenti. E' un regolamento molto tecnico, anche perché non ci sono spazi di manovra in quanto è stato tutto deciso dal legislatore..*

*Il Consigliere Romano chiede chiarimenti in merito all'applicazione dell'imposta sui terreni agricoli. Risponde il Rag. Alipede.*

*Consigliere Bertoldi: Ho parecchie domande ed osservazioni da fare. La prima è di carattere generale e di principio: l'imposta è legata al fatto del reddito, dove non c'è reddito non ci può essere imposta. La prima casa non dà un reddito e quindi non si può parlare di imposta. Questo comporta delle conseguenze che non mi vede d'accordo.*

*All'art. 2 bisogna vedere cosa si intende per possesso: è necessario capire bene cosa si intende. In particolare è critico relativamente al passaggio dove si dice che il possesso non rileva la disponibilità del bene nel senso che posso disporre e non averne il possesso. E' mal scritto.*

*Sindaco: Noi abbiamo mutuato interamente il capitolo dal testo della legge.*

*Bertoldi: All'Articolo 7 si dice che sono esclusi i fabbricati che sono esclusivamente dedicati al culto. Non vorrei che venissero fuori dei contenziosi. Andrebbe precisato che pagano solo i locali non destinati esclusivamente al culto. Sarebbe perciò meglio di parlare di unità immobiliari e non di fabbricati.*

*Sindaco: L'applicazione la faremo correttamente, secondo le indicazioni della legge*

*Bertoldi: Art. 14 comma 4 :se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'imposta vi sono comunque sanzioni. Non lo ritengo giusto. Si va sempre a colpire chi meno se lo merita, soprattutto in relazione all'entità della sanzione.*

Il rag. **Alipede** fa presente che questo è conforme a quanto dettato dalla legge e deriva dalla prassi del Diritto Tributario.

**Bertoldi**: Ho finito, queste erano le mie osservazioni

**Sindaco**: Si può dire che potrebbero anche essere quelle della Maggioranza in quanto ci sono nella norma parecchie cose che non si condividono.

Consigliere **D'Anna**: Io ritengo assolutamente iniqua l'IMU sulla prima casa ed inoltre condivido le osservazioni avanzate dal Cons. Bertoldi.

Consigliere **Bertoldi**: E' necessario definire con maggiore precisione il concetto di "prima casa".

Rag. **Alipede**: La prima casa è quella dove si ha sia la residenza che il domicilio effettivo.

## 2. Regolamento Comunale per le fiere promozionali e per le manifestazioni straordinarie, del commercio, artigianato, antiquariato, hobbysti, opere d'arte e dell'ingegno.

Il Rag. **Alipede** illustra le motivazioni che hanno condotto alla necessità di portare in approvazione questo regolamento. Era necessario normare nel dettaglio le attività di cui all'oggetto, dopo che la Regione Liguria lo ha fatto con un provvedimento legislativo a livello regionale.

Il **Sindaco** fa presente che in particolare gli hobbysti sono una categoria molto agevolata in quanto non sono neanche soggetti al rilascio di documentazione fiscale.

Consigliere **Bertoldi** : Auspica che nel regolamento siano state individuate tutte le fattispecie che possono presentarsi altrimenti sorgerebbero problemi nel momento in cui dovessero presentarsi situazioni non previste.

Il Rag. **Alipede** ed il Cons. **Ruggiero** rispondono che sono state previste tutte le fattispecie.

Cons. **D'Anna**: non esiste, a livello Regionale un Albo dove gli hobbysti debbano essere iscritti?

Rag. **Alipede**: No, non è attualmente previsto.

Consigliere **Bertoldi**: il regolamento che dovrebbe fare l'associazione od il consorzio incaricato della gestione di manifestazioni straordinarie da chi deve essere approvato?

**Sindaco**: deve in ogni caso approvato dalla Giunta.

Cons.re **Bertoldi**: Però qui non c'è scritto e quindi potrebbe anche essere autorizzato dal Funzionario.

**Sindaco**: Può anche essere lasciato alla competenza del Funzionario.


**Bertoldi**: In quanto opposizione preferiremmo che fosse la Giunta ad approvarlo .

**Sindaco**: Va bene, allora mettiamo che sarà approvato dalla Giunta. Inoltre invece che chiamarlo "regolamento interno" sarebbe più opportuno chiamarlo "norme tecniche attuative"

Non essendovi altro da discutere la Commissione conclude pertanto i propri lavori, alle ore

Il Segretario verbalizzante  
Carlo Miglia

Il Presidente  
Luigi Bertoldi



Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to Renato Zunino

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Maria Enrichetta Boschi

---

### PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio On-line di questo Comune in data odierna per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo, ai sensi dell'art. 124, comma primo, del D. Lgs. n. 267/2000 e per gli effetti dell'art. 32 comma 1 L.69/2009 e s.m.i. e norme collegate
- è stata comunicata in data odierna – Prot. n. \_\_\_\_\_ alla Prefettura, ai sensi dell'art. 135, comma secondo, del D. Lgs. n. 267/2000

**F.to Il Responsabile del  
Servizio Segreteria**

Celle Ligure, li 18 MAR 2012

---

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell' art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

**F.to Il Responsabile del  
Servizio Segreteria**

Celle Ligure, li \_\_\_\_\_

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune dal \_\_\_\_\_ a tutto il \_\_\_\_\_

**F.to Il Messo Comunale**

Celle Ligure, li \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Celle Ligure, 18 MAR 2012



**Il Responsabile del  
Servizio Segreteria**

\_\_\_\_\_